

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1935 del 13/04/2017
Oggetto	DEMANIO IDRICO di FVPAROLA SRL DOMANDA 12.12.2016 DI CONCESSIONE DERIVAZIONE ACQUA PUBBLICA, PER USO IDROELETTRICO, DAL CANALE DEL VESCOVO, IN COMUNE DI FELINO (PR), LOCALITA' MOLINO SORAGNOLA, CON SOTTENSIONE PARZIALE DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ASSENTITA ALLE SOCIETA' DEL CANALE DI FELINO E CANALE DI COLLECCHIO CON PROVVEDIMENTO DI RINNOVO N. 1442 DEL 13.05.2016. REGOLAMENTO REGIONALE N. 41 DEL 20.11.2001 ARTT. 29, 31. PROCEDIMENTO PR16A0053. CONCESSIONE DI DERIVAZIONE
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1987 del 12/04/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno tredici APRILE 2017 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523,
- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici",
- la legge 7/8/1990, n. 241,
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico,
- la LR 18/5/1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale",
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite,
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica",
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.),
- la Legge Regionale 14/4/2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio",
- il Regolamento Regionale 29/12/2005, n. 4, "Disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque",
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale",
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51,
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni",
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8,
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizza n. 1225 del 27/6/2001, n. 609 del 15/4/2002, n. 1325 del 7/7/2003, n. 1274 del 1/8/2005, n. 2242 del 29/12/2005, n. 1994 del 29/12/2006, n. 895 del 18/6/2007, n. 2326 del 22/12/2008, n. 913 del 29/6/2009, n. 469 del 11/4/2011, n. 1985 del 9/12/2011, n. 963 del 15/7/2013, n. 65 del 2/2/2015 e n. 1622 del 29/10/2015,
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005,
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1793/2008;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 787 del 9/6/2014 "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 R.R. 41/2001";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1195 del 25.07.2016 "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica";

- la deliberazione della Giunta Regionale 24/11/2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico";
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 7 del 29.01.2016 con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma.

PREMESSO che in data 12.12.2016 la Signora Lotti Manuela, Codice Fiscale LTTMNL44D67H223O, legale rappresentante della società FVPAROLA SRL, C.F. e Partita IVA 02486800358, ha presentato istanza intesa ad ottenere la sottensione parziale (ai sensi dell'art. 29, commi 2, 3 e 4, del RR n. 41/2001 e art. 47 del TU n. 1775/1933), per uso idroelettrico, alla concessione già rilasciata alle Società del Canale di Felino e di Collecchio, ad uso irriguo, con provvedimento n. 2 del 25.01.1961 e provvedimento di rinnovo n. 1442 del 13.05.2016, dal canale artificiale denominato Canale del Vescovo derivante dal torrente Baganza, per una portata massima di l/s. 650, senza incremento di portata rispetto alla concessione sottesa, con le caratteristiche illustrate nella relazione a firma del tecnico Dott. Ing. Giacomo Bizzarri.

VERIFICATO che sul BURER n. 17 in data 25.01.2017 è stata effettuata la pubblicazione della domanda di concessione e che nei termini previsti dal predetto avviso non sono pervenute osservazioni né opposizioni;

PRESO ATTO:

- dell'Accordo per l'utilizzo della presa e delle opere sottese sottoscritto dalla parti allegato alla domanda di concessione del richiedente che costituisce elemento vincolante ai fini del presente atto;
- del provvedimento n. 2 del 25.01.1961 e provvedimento di rinnovo n. 1442 del 13.05.2016, con i quali si è provveduto ad assentire alle Società del Canale di Felino e di Collecchio la concessione di derivazione di acqua pubblica dal torrente Baganza, per uso irrigazione;

VERIFICATO che le caratteristiche della derivazione indicate nella domanda hanno ricondotto l'iter istruttorio alla procedura di variante sostanziale con sottensione parziale di concessione in atto, di cui al Capo I e II del Titolo II del RR n. 41/2001 artt. 29 e 31 ;

DATO ATTO che sono stati richiesti i pareri, richiesti ai sensi degli artt. 9 e 12 del RR 41/2001;

ACQUISITO il parere della Provincia di Parma assunto al protocollo con n. PG PGPR/2017/3059 del 21.02.2017, che espresso in senso favorevole;

ACCERTATO che, nei termini di legge, l'Autorità di Bacino del Fiume Po, non ha ritenuto di esprimere il parere previsto ai sensi dell'art. 7 del RD n. 1775/1933;

PRESO ATTO di quanto disposto con comunicazione del Direttore Generale Cura del territorio e dell'Ambiente della Regione Emilia-Romagna prot PG.2016:0788494 "Parere ex art. 7 TU 1775/1933 e art. 9 RR 41/2001 circa l'applicazione della "DIRETTIVA DERIVAZIONI" adottata dal Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in data 17.12.2015, che individua la competenza per la valutazione della compatibilità riguardo il bilancio idrico, ex art. 7 del RD n. 1775/1933 in capo all'

Amministrazione concedente salvo nei casi in cui “per la natura o l’ entità delle istanze di concessione la stessa richieda specifici accertamenti in considerazione dell’ impatto che essa può avere rispetto agli obiettivi di Piano a scala distrettuale”.

che il parere dell’ Autorità di Bacino del Fiume Po, non ancora pervenuto, risulta di fatto superfluo in quanto il quantitativo di acqua richiesto rientra nella dotazione già concessa alle Società del Canale di Felino e di Collecchio come da atto di rinnovo n. 1442 rilasciato in data 13.05.2016 e pertanto non suscettibile di influenzare negativamente il bilancio idrico;

ACCERTATA inoltre la compatibilità coi Piano di Gestione Distrettuali ai sensi delle DGR 1781/2015 e DGR 2067/2015, nonché rispetto alle deliberazioni del C.I. dell’AdBPo n. 7/2015 e n. 8/2015.

- che sulla base dell’istruttoria esperita la concessione possa essere rilasciata ai sensi dell’art. 21 del RR 41/2001 e della DGR n. 787/2014, **fino alla data del 31.12.2030**, sotto l’osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare allegato;

- che ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione della risorsa, rientra nella tipologia uso idroelettrico di cui alla lett. e), art. 152, comma 1, della LR n. 3/1999;

- che l’ importo del canone per l’ intera annualità 2017, vista la portata d’ esercizio della derivazione, corrisponde a **€ 161,16**, quale minimo applicabile, come previsto per la tipologia di appartenenza e conformemente a quanto previsto dall’ art. 23 del RR n.41/2001;

- che a norma dell’art. 8, comma 1, della LR n. 2/2015, *“i canoni di concessione, derivanti dall’utilizzo del demanio idrico di cui alla Legge Regionale 6/3/2007, n. 4 (Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali), sono dovuti per anno solare e vanno versati entro il 31 marzo dell’anno di riferimento. Per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d’anno il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio;*

- che l’obbligo del pagamento del canone, cessa alla data del ricevimento della comunicazione di rinuncia;

- che è stato predisposto il disciplinare di concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l’esercizio della derivazione di acqua pubblica;

- che il richiedente è tenuto costituire apposito deposito cauzionale, come disposto dall’art. 154, della LR n. 3/1999;

VERIFICATO inoltre che il Richiedente, ha dimostrato di aver versato, ai sensi dell’art. 153 della LR n. 3/99, l’importo dovuto all’espletamento dell’istruttoria della domanda di concessione in oggetto;

RITENUTO pertanto,

- che sulla base dell’istruttoria esperita, la concessione possa essere rilasciata da ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, sotto l’osservanza delle

condizioni contenute nei pareri espressi nonché delle prescrizioni e limitazioni indicate nel disciplinare di concessione;

- che, a norma dell'art. 19 comma 1 del TU n. 1775/1933, *"la concessione si intende fatta entro i limiti di disponibilità dell'acqua"*, ossia, che la derivazione in parola potrà essere esercitata non soltanto nei limiti della disponibilità naturale della risorsa, ma altresì nel rispetto delle precedenti utenze già costituite;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

D E T E R M I N A

1 di rilasciare, fatti salvi i diritti dei terzi, alla Società FVPAROLA SRL, C.F. e Partita IVA 02486800358, con sede in Via Livatino n. 9, del Comune di Reggio Emilia (RE), la concessione in sottensione parziale, per uso idroelettrico, alla concessione già rilasciata alle Società del Canale di Felino e di Collecchio, ad uso irriguo, con provvedimento n. 2 del 25.01.1961 e provvedimento di rinnovo n. 1442 del 13.05.2016, dal canale artificiale denominato Canale del Vescovo derivante dal torrente Baganza, per una portata massima di l/s. 650, senza incremento di portata rispetto alla concessione sottesa, pari a moduli 6,5, per la produzione di kW 14,66, come previsto dall'art. 47 del TU n. 1775/1933, dettagliatamente disciplinata dall'art. 29, commi 2, 3 e 4, del RR n.41/2001, da esercitarsi in comune di Felino (PR), località Molino Soragnola;

2 di approvare il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione quale copia conforme dell'originale cartaceo conservato agli atti di ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, sottoscritto per accettazione dal concessionario, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;

3 di approvare il progetto definitivo delle opere di derivazione (art.18 RR 41/2001) e di dare atto che la concessione è assentita in relazione al medesimo;

4 di recepire, ai sensi dell' art 29, comma 4 del RR n. 41/2001, quale parte integrante del disciplinare di cui al punto precedente, l' accordo sottoscritto dalle parti interessate, allegato alla domanda di concessione, in merito alla fornitura d' acqua e all' ammontare dell' indennizzo;

5 di stabilire che la concessione sia rilasciata, ai sensi dell'art. 21 del RR 41/2001, della DGR n. 787/2014 e della DGR 2102/2013, fino alla data del 31.12.2030;

6 di dare atto che il concessionario è tenuto:

a) al versamento del canone annuo di concessione nella misura e secondo le modalità indicate nel disciplinare di concessione parte integrante e sostanziale del presente atto;

b) di un deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, nella misura indicata nel disciplinare allegato;

7 di dare atto che le somme versate saranno introitate negli appositi capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:

8 di stabilire che la concessione di cui al presente atto avrà efficacia solo dopo la sottoscrizione del disciplinare e il ritiro dell'atto stesso da parte del concessionario, previo versamento del canone dovuto e del deposito cauzionale;

9 di provvedere alla notifica del presente atto nei termini di legge, fatto salvo quanto disposto al punto precedente;

10 di dare atto che secondo quanto previsto dal DLgs 14 marzo 2013 N. 33 il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati, cui si provvederà secondo le indicazioni operative contenute nelle deliberazioni di Giunta Regionale n. 66/2016 e n. 57/2015;

11 di provvedere all'esecuzione di questo atto pubblicandolo per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna.

E' possibile ricorrere avverso il presente provvedimento ai sensi degli artt. 143 e 144 del TU n. 1775/1933.

Dott. Paolo Maroli

Originale firmato digitalmente



Regolamento Regionale n. 41 del 20 novembre 2001 – Artt. 5, 6 e 19. Regolamento sulle disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua approvato con DGR n. 2213/2005.

Procedimento PR16A0053

Disciplinare di concessione di derivazione d'acque pubbliche contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica in comune di Felino (PR), località San Michelino - Molino Resega, assentita Società FVPAROLA SRL, C.F. e Partita IVA 02486800358, con sede in Via Livatino n. 9, del Comune di Reggio Emilia (RE), e legalmente domiciliata presso la sede del Comune di Felino (PR).

ART. 1 – QUANTITATIVO E MODALITA' DI PRELIEVO DELL'ACQUA

Quantità di acqua derivabile:

- portata massima 650 l/s pari a moduli 6,5;
- volume annuo mediamente turbinato 11790576 m³/anno.
- Energia prodotta kW 14,66.

ART. 2 – DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA

L'acqua può essere utilizzata esclusivamente per la produzione di energia elettrica da destinare all' immissione nella rete ENEL.

ART. 3 – LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE.

L' intervento è ubicato in località Molino Soragnola, in Comune di Felino (PR) su terreno di proprietà varie come indicato nel piano particellare allegato all' istanza, per la parte relativa alla centrale, condotte e elettrodotto, e di proprietà demaniale, per le strutture in alveo.

Il progetto prevede di realizzare una centrale idroelettrica utilizzando le acque del canale del Vescovo con salto fiscale di m 4,00 senza incremento di portata rispetto a quanto concesso per uso irriguo alle Società dei Canali di Felino e Collecchio.

RIEPILOGO DATI DI PROGETTO:

OPERA DI PRESA

REGIONE Emilia Romagna

PROVINCIA Parma

COMUNI Felino

LOCALITÀ Il Molino, frazione Poggio
CORSO D'ACQUA INTERESSATO (DERIVAZIONE) Canale di Felino
UTMRER, OVVERO ED50 UTM32N CON TRASLAZIONE SULL'ASSE
DELLE Y PARI A -4.000.000 [m] X = 595193; Y = 946729

CENTRALE DI PRODUZIONE

REGIONE Emilia Romagna

PROVINCIA Parma

COMUNE Felino

LOCALITÀ Il Molino, frazione Poggio
UTMRER, OVVERO ED50 UTM32N CON TRASLAZIONE SULL'ASSE
DELLE Y PARI A -4.000.000 [m] X = 595184; Y = 946731

RESTITUZIONE

REGIONE Emilia Romagna

PROVINCIA Parma

COMUNE Felino

LOCALITÀ Il Molino, frazione Poggio
CORSO D'ACQUA INTERESSATO (RESTITUZIONE) Canale di Felino
UTMRER, OVVERO ED50 UTM32N CON TRASLAZIONE SULL'ASSE
DELLE Y PARI A -4.000.000 [m] X = 595144; Y = 946737

SCHEDA TECNICA DI IMPIANTO VESCOVO "MOLINO SORAGNOLA":

COCLEA

Portata media canale 0,449 m³/s
Portata minima turbinata 0,130 m³/s
Portata massima turbinata = Portata di progetto turbina 0,650 m³/s
Portata media turbinata 0,374 m³/s
Portata media rilasciata in alveo 0,076 m³/s
Quota carico di monte 243,05 m s lm
Quota livello di valle 239,05 m s lm
Quota fondo vasca di scarico 238,00 m s lm
Salto motore lordo = Salto fiscale 4,00 m
Potenza di picco 18,46 kWp
Potenza nominale media (Potenza di concessione) 14,66 kW
Producibilità annua 91,47 MWh/anno
Volumi turbinati annui 11.790.576 m³/anno
Tariffa incentivante omnicomprensiva 0,257 €/kWh
Ricavi annui (primi 20 anni) 23.506,85 €/anno

IL PROGETTO PREVEDE LE SEGUENTI OPERE:

**CENTRALE IDROELETTRICA, SCARICO E CONNESSIONE ALLA RETE BT
ESTERNA:**

L'impianto idroelettrico in progetto sfrutta il salto disponibile presente in corrispondenza del dismesso mulino denominato "Molino di Soragnola", in località il Molino, a nord della frazione Poggio in Comune di Felino.

Il canale "del Vescovo" giunge in prossimità del salto idraulico esistente a cielo aperto tra due sponde in terreno naturale e fondo in ciottoli. Il tracciato del canale che passava sotto l'edificio del vecchio mulino è attualmente chiuso, mentre è attivo e funzionante un tracciato di bypass che costeggia l'edificio sul lato ovest.

Prima del salto presente sul tracciato di bypass è attualmente collocata una paratoia manuale a battente.

L'opera di presa dell'impianto in progetto sfrutta per 40 m circa il tracciato del canale che portava originariamente acqua al mulino (ora in disuso). Si sfrutta la presenza di un tratto di canale avente muri laterali in pietra e viene eseguita un'apertura rettangolare su quello in sinistra idraulica; da qui avrà origine il canale di adduzione della centrale, realizzato con sezione scatolare aperta in c.a.

Lungo il canale di adduzione verrà installata, a monte della coclea, una paratoia automatica per l'esclusione del canale in caso di manutenzioni straordinarie dell'impianto, protetta a monte da una griglia grossolana in acciaio.

Sul Canale "del Vescovo" verrà invece mantenuta in funzione la paratoia di accesso al bypass (che verrà automatizzata) che rimarrà chiusa durante il normale esercizio dell'impianto e si aprirà in caso di blocco impianto; il blocco impianto porterà alla simultanea chiusura della paratoia automatica posizionata appena a monte della turbina.

A valle del manufatto da cui ha origine il bypass verrà realizzato una soglia con sfioro di emergenza laterale che si attiverà in caso di chiusura della paratoia di macchina e mancata apertura della paratoia di bypass; le portate sfiorate percorrono in tal modo l'attuale tracciato di bypass del canale "del Ves•ovo". Questo garantirà in ogni istante la sicurezza idraulica dell'opera.

Si rimanda alle verifiche idrauliche per un maggiore dettaglio.

La turbina idraulica installata a valle della vasca di carico sarà una vite di Archimede. La vite lavora come una macchina idraulica a gravità: è infatti il peso dell'acqua che transita dall'alto verso il basso e che attraversa le spirali a muovere le stesse, mettendo così in rotazione l'albero che a sua volta mette in rotazione il generatore per la produzione di energia elettrica.

L'energia potenziale dell'acqua esercita infatti un momento torcente necessario a movimentare l'albero di trasmissione e quindi a produrre energia meccanica, tradotta in energia elettrica mediante il generatore.

La coclea sarà installata su uno scivolo realizzato in cemento armato che sfrutta il naturale pendio del terreno. Il generatore elettrico, che consente di tradurre l'energia di rotazione in energia elettrica, sarà installato all'interno di un locale chiuso realizzato sulla soletta in cemento armato di copertura della vasca di carico.

La coclea scarica le acque prima in una camera a cielo aperto da cui parte una condotta interrata di diametro 80 cm che si ricongiunge al canale di Felino.

SISTEMI DI SICUREZZA IDRAULICA DELL'OPERA

La sicurezza idraulica dell'impianto è garantita dalle manovre automatiche della paratoia prevista appena a monte della turbina idraulica. In caso di guasti o malfunzionamento alla coclea la paratoia chiude il canale di carico escludendo la macchina dal flusso dell'acqua.

Contemporaneamente alla chiusura della paratoia di macchina si alza la paratoia di accesso al canale di bypass garantendo il deflusso della portata in arrivo nel canale.

In caso di mancata manovra della paratoia sul canale di Felino la sicurezza idraulica dell'intero sistema è garantito dallo scolmatore di emergenza, come descritto in precedenza.

CONNESSIONE ALLA RETE BT ESTERNA

L'impianto idroelettrico in progetto verrà connesso alla rete nazionale di bassa tensione secondo le modalità operative del Distributore.

Il collegamento alla centrale avverrà all'interno di un quadro posto a ridosso del manufatto in progetto.

La linea di connessione alla rete elettrica di bassa tensione esistente avverrà interamente con cavo interrato per una lunghezza di circa 105 m, fino al raggiungimento di un palo esistente collocato su via Molinetto nei pressi del mulino.

MONITORAGGIO DELLE PORTATE, GESTIONE DELLE OPERE E TELECONTROLLO

Il monitoraggio delle portate derivate e turbinate avverrà in corrispondenza dell'opera di presa mediante un misuratore di livello ad ultrasuoni posizionato nel canale di carico per la definizione in continuo della portata fluente all'interno della coclea.

Al fine di ottimizzare la produzione di energia elettrica, le attività principali dell'impianto idroelettrico verranno svolte in maniera automatizzata mediante una gestione degli organi di regolazione, in funzione della variazione nel tempo delle grandezze di interesse; saranno inoltre previsti dei sistemi e dei componenti di controllo che permettano di assicurare la

protezione di ogni organo dell'impianto, sia elettrico che meccanico, in modo da evitare il danneggiamento degli stessi.

Le principali attività da gestire in modo autonomo, attraverso un sistema di telecontrollo sono:

- operazioni di avvio e arresto del gruppo macchina, sia con comando manuale che con procedure gestite in automatico da PLC;
- regolazione della potenza erogata, in base al livello misurato nel canale di carico a monte, con gestione in automatico da PLC;
- verifica delle normali condizioni di funzionamento, con segnali di allarme gestiti in automatico da PLC in caso di registrazione di dati anomali o guasti;
- regolazione del fattore di potenza, nel rispetto delle direttive di allacciamento alla rete ENEL;
- raccolta dei dati di interesse per il monitoraggio dell'impianto.

10 ART. 4 – DURATA DELLA CONCESSIONE

4.1 La concessione è rilasciata, ai sensi dell'art. 21 del RR 41/2001, della DGR n. 787/2014 e della DGR 2102/2013, fino alla data del 31.12.2030, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del RR n. 41/2001.

4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà di di ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del RR 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del RR 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 5 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE

5.1 Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza**, ai sensi dell'art. 27, comma 1 del RR 41/2001.

5.2 Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione a ARPAE Struttura Autorizzazioni e

Concessioni di Parma prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'art. 8, punto 6 del presente disciplinare.

ART. 6 – CANONE DELLA CONCESSIONE

6.1 La LR n. 3/1999 ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate, fissato gli importi minimi di tali canoni;

6.2 La LR n.2/2015 ha stabilito:

- che i canoni di concessione derivanti dall'utilizzo di beni del demanio idrico **sono dovuti per anno solare e vanno versati entro il 31 marzo dell'anno di riferimento**. Per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio.

- gli importi dei canoni per le concessioni di demanio idrico sono aggiornati tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dall'1 gennaio. L'aggiornamento o la rideterminazione dei canoni, l'eventuale individuazione di ulteriori tipologie di utilizzo o categorie di esenzione sono effettuati mediante apposita deliberazione della Giunta Regionale che deve essere adottata entro il 31 ottobre di ogni anno dell'anno precedente a quello di riferimento e gli atti concessori vigenti sono automaticamente adeguati alla nuova misura del canone; qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui al comma 2, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente;

6.3 Fatta salva la facoltà della Giunta regionale di aggiornare, entro il 31 ottobre di ogni anno, gli importi dei canoni annuali per le concessioni di demanio idrico tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dall'1 gennaio, il concessionario, ai sensi dell'art. 8 della LR 2/2015, è tenuto ad adeguare il canone da corrispondere per ogni singola annualità successiva a quella del rilascio della concessione aggiornandolo sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

6.4 il concessionario è tenuto a corrispondere il canone, anticipatamente, **entro il 31 marzo dell'annualità di riferimento**, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del RR n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

- La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del RR n. 41/2001).

- Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del RR n. 41/2001).

6.5 L'importo del canone da corrispondere per l'anno 2017 è fissato in **€ 120,87, in ragione di 9/12 dell'intera annualità 2017 (€ 161,16)** ed è da versare prima del ritiro della presente concessione.

ART. 7 – DEPOSITO CAUZIONALE

7.1 L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, è di **€250,00**, da versare prima del ritiro della presente concessione.

7.2 Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

7.3 L'Ente competente, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 8 – OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

8.1 Dispositivo di misurazione - il concessionario, ai sensi dell' art. 95 del Dlgs n.152/2006 e della **DGR n. 1195/2016**, dovrà procedere all' istallazione di idoneo e tarato strumento per la misurazione della portata e del volume di acqua derivata, nonché garantirne il buon funzionamento e comunicare, entro il 31 dicembre di ogni anno, i risultati delle misurazioni effettuate a ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, Regione Emilia Romagna (Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici) e Autorità di Bacino del Fiume Po.

8.2 Cartello identificativo - Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario deve informare ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma concedente che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

8.3 Progetto esecutivo – Prima dell' inizio dei lavori dovrà essere presentato ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, il progetto esecutivo.

8.4 Variazioni - Ogni variazione relativa al contatore e alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento delle pompe e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta a ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso di ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata a ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma.

8.5 Stato delle opere - Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse.

In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del DLgs n. 152/2006.

8.6 Sospensioni del prelievo - Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato da ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma il divieto di derivare acqua.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

8.7 Cessazione dell'utenza (Titolo III del RR n. 41/2001) – la derivazione non può essere abbandonata senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte.

8.8 Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare a ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma la cessazione d'uso della derivazione entro tre mesi dalla sua dimissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la dimissione non alteri la qualità ed il regime idraulico. Salvo che non sia diversamente richiesto, il concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla chiusura e alla rimozione di tutti i manufatti delle opere di presa per il ripristino nei luoghi delle condizioni richieste dal pubblico generale interesse, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

8.9 Subconcessione - E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

ART. 9 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

ART. 10 ACCORDO DI SOTTENSIONE ART. 29 RR N. 41/2001

I termini dell' accordo, allegato alla domanda di concessione, sottoscritto in data 23.11.2016 e vincolante fra gli interessati sono recepiti dal presente disciplinare e sono così riassunti:

1. Il Consorzio irriguo società canale di Felino si obbliga a concedere a FVParola S.r.l., , che si obbliga ad accettare, il diritto di utilizzare i cosiddetti "salti d' acqua" del canale di Felino, in sei punti, meglio individuati nell' elaborato allegato alla presente scrittura con la lettera A)...

Le parti precisano che la concessione di utilizzo dei cosiddetti salti d' acqua e più in generale quanto convenuto con la presente scrittura non comporterà trasferimento di alcun diritto reale sul fondo ove situato il canale in oggetto, ma potrà, se necessario e per la vita utile delle infrastrutture, prevedere il trasferimento a FVParola S.r.l., di un Diritto Reale di godimento sugli eventuali terreni di proprietà del Consorzio che saranno interessati dalle opere e di diritti di accesso alle aree sia per l' esercente gli impianti, sia per il gestore di rete e le società di manutenzione. Gli estremi dei predetti terreni saranno comunicati al Consorzio prima dell' entrata in esercizio degli impianti.

Il Consorzio si obbliga a mantenere il canale in sicurezza idraulica per consentire il passaggio, allorché vi sarà la disponibilità di tale prelievo dal fiume Baganza, in efficienza di almeno 650 litri al secondo, rispetto agli 800 litri concessionati.

FVParola S.r.l., si obbliga a dotare i suoi sistemi di tutti i sistemi di sicurezza necessari per mantenere l' intero comparto in piena sicurezza idraulica. Verrà inoltre sottoscritta e consegnata contestualmente alla sottoscrizione del contratto definitivo una specifica assicurazione a copertura di eventuali danni a terzi causata dall' esercizio delle centrali idroelettriche; nonché data evidenza dell' attivazione di una fidejussione rilasciata da un istituto di credito o primaria compagnia di assicurazione, ai sensi di quanto previsto dal DM 10 settembre 2010, a favore della Pubblica Amministrazione competente, a garanzia dell' adempimento dell' obbligazione di integrale ripristino dello stato dei

luoghi e all' espletamento di tutte le pratiche necessarie, in caso di cessazione, per qualunque ragione o causa, del contratto di concessione.

2. A fronte della concessione dell' utilizzo dei salti d' acqua, FVParola S.r.l. si impegna a versare un contributo annuo definito come segue,

per i primi 10 anni di concessione pari a:

€ 9000/anno per il salto denominato A1

€ 2200/anno per il salto denominato A2

€ 3300/anno per il salto denominato A3

€ 3900/anno per il salto denominato A4

€ 3300/anno per il salto denominato A5

€ 3300/anno per il salto denominato A6

Per gli anni dall' undicesimo al ventesimo i suddetti valori saranno aggiornati al 140 % di quelli dei primi 10 anni e precisamente:

€ 12600/anno per il salto denominato A1

€ 3080/anno per il salto denominato A2

€ 4620/anno per il salto denominato A3

€ 5460/anno per il salto denominato A4

€ 4620/anno per il salto denominato A5

€ 4620/anno per il salto denominato A6

Il contributo annuo dovrà essere corrisposto da FVParola S.R.L., in ogni caso e per ciascun salto, in via anticipata entro il giorno 10 del primo mese di riferimento di ciascun anno.

3. la durata della concessione viene fissata in anni 20 a partire dalla data di sottoscrizione del contratto definitivo ed ulteriormente rinnovabili per altri anni 20 su richiesta di FVParola S.r.l.. In caso di rinnovo dopo il ventesimo anno, FVParola, concederà al Consorzio il pagamento di una indennità annuale a contribuzione parziale dei costi di manutenzione dell' opera di presa e del tratto di canale utilizzato come adduttore in funzione della quantità di energia che sarà prodotta con le portate derivate e addotte fino al punto di concessione in sottensione. Tale importo sarà pari al 5% dell' introito economico derivante dalla vendita dell' energia elettrica annualmente prodotta.

4. FVParola S.r.l., potrà allocare presso i cosiddetti "salti d' acqua" nei punti sopra identificati i propri macchinari ed attrezzature per lo sfruttamento idroelettrico dell' acqua ed in particolare, a titolo indicativo, con facoltà della stessa società di adottare diverse scelte tecnologiche.

A tale riguardo FVParola S.r.l., si obbliga a realizzare le opere previa opportuna messa in sicurezza dei luoghi e dei manufatti, seguendo lo schema di intervento progettuale allegato.

5. l' efficacia dell' accordo viene sospensivamente condizionata al rilascio, da parte delle competenti Autorità ed entro il termine del 31 marzo 2017, per ognuno dei salti sopra individuati, della concessione di derivazione d' acqua nonchè dell' autorizzazione alla costruzione ed esercizio degli impianti a favore di FVParola S.r.l., con la conseguenza che il contratto diventerà pienamente efficace e vincolante tra le Parti per i soli salti che avranno ottenuto concessione e permessi entro quella data, con possibilità di proroga.

6. Alla ratifica del rinnovo della Concessione ad uso irriguo ed ambientale a favore del Consorzio, FVParola, presenterà agli Enti competenti nuova specifica domanda per lo sfruttamento dei "salti d' acqua" ad uso idroelettrico.

7. FVParola S.r.l., si impegna ad utilizzare i salti d' acqua del canale di Felino solamente per gli usi quivi disciplinati e nel rispetto delle regole di diligenza,

espressamente manlevando e tenendo indenne il Consorzio irriguo società canale di Felino per qualsivoglia effetto pregiudizievole dovesse derivare a quest' ultima o a terzi in dipendenza dell' utilizzo dell' acqua che ne farà FVParola S.r.l.,.

8. Resta inteso tra le parti che lo sfruttamento dei salti d' acqua per uso idroelettrico non dovrà in alcun modo impedire, ostacolare o anche solo rendere più difficoltoso l' utilizzo dell' acqua per uso irriguo da parte del Consorzio.

A tale riguardo FVParola S.r.l., dichiara di essere edotta che il livello dell' acqua del canale non può scendere al di sotto della soglia minima di DMV.

9. Le parti convengono espressamente che qualunque fatto od evento esterno ed imprevedibile, anche derivante da causa di forza maggiore o caso fortuito, che dovesse diminuire o interrompere il flusso dell' acqua del canale di Felino non potrà determinare alcuna responsabilità del Consorzio irriguo società canale di Felino nei confronti di FVParola S.r.l., ne tantomeno legittimare alcuna pretesa o richiesta di risarcimento.

10. Sia la manutenzione ordinaria del canale di Felino che la manutenzione straordinaria spetteranno al Consorzio irriguo società canale di Felino, il quale viene fin d' ora autorizzato a svolgere tutti gli interventi che si renderanno necessari o anche solo opportuni e non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile per l' eventuale interruzione del deflusso dell' acqua dipendente da tali interventi. Al fine di contribuire agli oneri di gestione del canale FVParola, sarà tenuta al versamento dei contributi di cui al punto 2.

Entrambe le Parti avranno la custodia del canale, delle infrastrutture di rispettiva competenza.

Qualora in caso di evento di piena dovesse momentaneamente interrompersi l' alimentazione del Canale alla presa sul Baganza e, in via eccezionale, il Consorzio non fosse per qualche motivo nella condizione di poter ripristinare l' alimentazione del canale entro 24 ore dal termine dell' evento, sarà data facoltà a FVParola S.r.l., di contattare il Consorzio e di procedere, sotto la sorveglianza del Guardia Canale, al ripristino dell' alimentazione alla presa. In questo caso i meri costi di intervento saranno detratti dal corrispettivo annuo dovuto dalle utenze idroelettriche al Consorzio. Il Guardia Canale sarà il garante delle operazioni per il Consorzio e dovrà ratificare il verbale di intervento in cui dovranno essere chiaramente indicati i mezzi ed il personale impiegato nell' operazione.

11. Le Parti convengono che al verificarsi delle condizioni di cui al punto 5, il contratto definitivo per l' utilizzo dei salti d' acqua dovrà essere stipulato entro il termine del 31 maggio 2017, ovvero, in caso di proroga, entro sessanta giorni dal rilascio della concessione di derivazione d' acqua e autorizzazione alla costruzione ed esercizio degli impianti.

12. Per quanto non espressamente previsto dall' accordo si applicheranno le disposizioni di legge, con la precisazione che eventuali modifiche normative, anche di natura amministrativa, che dovessero intervenire successivamente alla sottoscrizione del presente contratto e che incidano sul contenuto dello stesso non potranno in alcun modo implicare alcun inadempimento o responsabilità a carico del Consorzio irriguo società canale di Felino.

Il sottoscritto _____, in qualità di

Delegato dal legale rappresentante della Società FVPAROLA S.R.L., presa visione in

data _____ del presente Disciplinare, dichiara d'accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firma per accettazione del concessionario

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.